



**COMUNE DI FIAVÉ**

PROVINCIA DI TRENTO

\* \* \* \* \*

**Regolamento per la disciplina delle riprese audio/video, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale, nonché delle Commissioni ed attività istruttorie degli uffici.**

# **TITOLO I - NORME GENERALI**

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di riprese audio/video e trasmissione, videoconferenza da remoto, delle sedute pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle Commissioni e delle attività istruttorie degli uffici del Comune di Fiavé, su:
  - a. internet tramite pagina web;
  - b. una rete televisiva;
  - c. applicativi;
  - d. piattaforme on-line.
2. Le attività di ripresa della seduta è ammessa esclusivamente nelle seguenti forme:
  - a. riprese effettuate direttamente dall'Ente o tramite suo incaricato;
  - b. riprese effettuate da soggetti precedentemente autorizzati.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

## **Art. 2**

### **Funzioni**

1. Il presente Regolamento è volto a garantire la massima partecipazione dei cittadini alla vita politico amministrativa dell'Ente, consentendo loro di accedere a registrazioni audio/video delle sedute del Consiglio comunale, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, ai quali l'azione amministrativa deve essere improntata.
2. Le riprese audio/video delle Commissioni sono rimesse alla volontà del suo Presidente in relazione agli argomenti da discutere.
3. Il Sindaco è l'autorità competente a disciplinare le riprese audio/video delle sedute consiliari e della relativa diffusione.
4. Il Presidente/Sindaco ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

## **Art. 3**

### **Informazione sull'esistenza di strumenti per la ripresa di audio/video**

1. All'inizio di ogni seduta, il Presidente/Sindaco fornisce oralmente la preventiva informazione a tutti i partecipanti della presenza di apparecchiature per la ripresa di audio/video.
2. Al fine di dare compiuta notizia circa il fatto che la seduta sarà oggetto di ripresa audio/video, nonché della successiva diffusione, è affissa idonea informativa all'entrata della sala

consiliare, ed all'interno della sala stessa, rendendo noti nel contempo i nominativi del Titolare e Responsabile della protezione dei dati personali.

3. Secondo la normativa, i trattamenti relativi ai servizi indicati saranno improntati ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati.
4. Le videoriprese potranno coinvolgere i consiglieri, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.
5. Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Presidente/Sindaco.

#### **Art. 4**

##### **Tutela di dati particolari (ex sensibili)**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (ex sensibili), come espresso dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Sindaco deve richiamare i componenti del Consiglio comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti od oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta streaming o videoripresa da remoto.

#### **Art. 5**

##### **Gestione della seduta del Consiglio**

1. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire e far sospendere e/o impedire le riprese nei casi in cui:
  - a. in violazione al presente regolamento;
  - b. ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio o disturbo al normale svolgimento della seduta;
  - c. all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta;
  - d. disordini in aula, ovvero nei casi in cui la ripresa possa mettere a rischio i diritti e libertà costituzionali dei presenti;

#### **Art. 6**

##### **Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su web.
2. La diffusione parziale delle riprese effettuate, deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza, imparzialità e obiettività, evitando di manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
3. È vietato il commercio del materiale audio/video da parte di chiunque.

4. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione, verranno invitati dal Presidente/Sindaco a correggere le modalità di ripresa, ed in caso di recidiva o contrarietà, potranno non essere più autorizzati alla ripresa e decadranno dal relativo diritto.
5. È vietato riprendere il pubblico, a tal fine gli strumenti di ripresa devono essere orientati in modo da non inquadrare il pubblico presente in aula né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.
6. Ciascun Consigliere è individualmente responsabile per le opinioni ed affermazioni dichiarate durante le riprese della seduta consiliare.
7. Il Comune, in quanto istituzione, ed i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni, video riprese e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).
8. Restano ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

#### **Art. 7**

##### **Riprese televisive**

1. La diffusione di audio/video delle sedute collegiali da parte della televisione, per scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, per effetto di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. Del D.Lgs.196/2003, e successivamente modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dalle norme relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art.20 c.4 D.Lgs 101/2018, ai quali il presente Regolamento opera con espresso rinvio.
2. I giornalisti dovranno essere autorizzati con 48 ore di anticipo dall'inizio dei lavori del Consiglio comunale, con cineoperatori, fotografi e tecnici luci, suoni, immagini, presso la Segreteria del Comune compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo preposto. Il Sindaco, entro 48 ore antecedenti la convocazione, potrà autorizzare le riprese.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di riprese e distribuzione audio/video.**

1. Le registrazioni delle sedute consiliari devono essere integrali, prive di tagli o manipolazioni ed i video devono essere riprodotti senza modificazione alcuna, salvo quanto stabilito agli articoli precedenti.
2. La pubblicazione e la distribuzione dovranno essere effettuate tramite piattaforme online che garantiscano l'integrità del contenuto multimediale, la sua riservatezza e la sicurezza informatica, la gratuità della fruizione del servizio da parte dell'utente impedendo allo stesso tempo la redistribuzione e/o la condivisione dei contenuti su altre piattaforme informatiche, fermo restando che la proprietà intellettuale ed i diritti d'autore rimangono in capo all'Ente.
3. È fatto divieto a chiunque venga in possesso delle riprese audio/video del Consiglio comunale la manipolazione, redistribuzione e la condivisione, anche parziale, dei contenuti multimediali di cui sopra.

## **TITOLO II - RIPRESE EFFETTUATE DALL'ENTE**

### **Art. 9**

#### **Attività di comunicazione e diffusione da parte dell'ente**

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in *streaming* (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni in *streaming* delle sedute consiliari dovranno essere svolte principalmente in diretta.
3. È sempre possibile la trasmissione in differita.
4. Le riprese video potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
5. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.
6. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell'informazione comporta per il Sindaco, per tutti i Consiglieri comunali, gli Assessori una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad es. attenta preparazione per le questioni all'ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta; regolamentare le sedute nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza e delle sedute digitali).
7. I video saranno disponibili per un minimo di 5 anni, tempo di legge.

### **Art. 10**

#### **Sicurezza banche dati e loro trattamento**

1. L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute di Consiglio comunale avviene in conformità alla disciplina del regolamento UE 679/2016, in particolar modo con riferimento alla sicurezza delle banche dati e al trattamento dei dati personali, alla nomina dei responsabili e degli autorizzati al trattamento dei dati personali, nonché all'adozione delle misure di tutela in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

### **Art. 11**

#### **Altri soggetti del trattamento dei dati personali**

1. Il soggetto terzo a cui è eventualmente affidato dal comune l'incarico di ripresa e la successiva gestione, manutenzione ed aggiornamento della sezione del sito internet del Comune appositamente dedicata alla pubblicazione delle videoriprese delle sedute del consiglio comunale è individuato quale responsabile del trattamento dei dati per e in funzione dell'incarico affidato.
2. Per ogni questione inerente al rispetto delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali ciascun consigliere può rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune (RDP).

## TITOLO III - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

### Art. 12

#### Esercizio del diritto di cronaca

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito web del Comune) senza nessuna limitazione, i soggetti terzi che intendano eseguire audio/video riprese e trasmissioni televisive o via internet delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, ove eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire autorizzazione dal Sindaco.
2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Sindaco, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
  - a. modalità delle riprese;
  - b. finalità perseguite;
  - c. modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
  - d. titolare responsabile del trattamento dei dati.
3. L'autorizzazione, comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.
5. Il Sindaco raccolta la domanda, o la richiesta verbale, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego motivato in forma scritta.
6. Le domande scritte dovranno essere presentate almeno 48 ore antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
7. Il diniego alla videoripresa o ripresa televisiva viene deciso dal Sindaco e va motivato in base a criteri oggettivi e facilmente verificabili, fermo restando il principio generale di favorire l'accoglimento delle domande e facilitare lo svolgimento delle riprese.
8. È richiesto al giornalista di non arrecare disturbo, nell'esprimere eventuali osservazioni, commenti ed opinioni durante le riprese televisive, come diritto sancito dall'art. 21 della Costituzione.
9. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, è riconosciuta in ogni caso agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente giornalistica i diritti riconosciuti dall'ordinamento a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate.

## **Art. 13**

### **Interviste**

1. Al fine di evitare ogni impedimento od intralcio ai lavori durante la seduta del Consiglio comunale, tutti coloro che dovessero essere interpellati potranno concedere interviste all'esterno della sala ove si tiene il collegio.

## **TITOLO IV - VIDEOCONFERENZA**

## **Art. 14**

### **Riprese in videoconferenza da remoto**

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte di uno od alcuni o tutti i dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione.
2. Le Commissioni e gli uffici per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.
3. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale o della Giunta comunale rientrano nelle prerogative del Presidente/Sindaco.
4. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale.
5. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di “sede virtuale”, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
6. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura dell'incaricato.
7. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento *on line*, compresa l'informativa sul trattamento dei dati.
8. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita

con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio-video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione per ragioni tecniche, salvo i casi di seduta segreta.

9. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
10. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.
11. Le sedute della Giunta comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza da parte di uno od alcuni o tutti i loro membri o del Segretario, con le modalità previste per le sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.
12. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio/video garantisca al Presidente, al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
13. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale.
14. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica;
15. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente/Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
16. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *e – mail* o *pec* all'indirizzo eletto dal consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, salvo diversa determinazione a livello di regolamento consiliare, compreso per gli argomenti di Giunta comunale per i suoi componenti.
17. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente/Sindaco, esponendo ai presenti in sede e/o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.
18. Al termine della votazione il Presidente/Sindaco dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.
19. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale, ovvero per la seduta di Giunta comunale, quest'ultima anche senza formalità.

20. La seduta può avvenire in forma mista di presenza presso la sede ed in videoconferenza da remoto da parte di uno od alcuni componenti del Consiglio comunale, ed - in ogni caso – tale modalità viene indicata nell’avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale.
21. La seduta si intende aperta nell’ora in cui si è provveduto all’appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero in modalità mista, ovvero con la partecipazione di uno od alcuni componenti in videoconferenza.
22. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del presidente/Sindaco dell’ora di chiusura.
23. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente/Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello.
24. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente/Sindaco dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 15 minuti dalla sua sospensione.
25. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano il Sindaco, il Segretario, i Consiglieri, gli Assessori e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
26. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale o di Giunta comunale spetta al Segretario comunale, salvo i casi di impedimento o conflitto di interessi con la sua sostituzione da parte di un componente dell’organo.
27. All’atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente/ Sindaco i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

## ***TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI***

### **Art 15**

#### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa in merito, al Regolamento Europeo 279/2016 GDPR ed il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed integrazioni, e del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento interno del Consiglio Comunale.

### **Art. 16**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.